

pubblicati moltissimi documenti, testi e leggi, che avrebbero potuto essere con frutto consultati dallo Sk.), doveva comprovare il buon diritto dello spalatino Pietro di Zirno a una terra contestatagli. La dimostrazione dello Sk. raggiunge un altro importante obiettivo: conforta cioè il fatto, da noi già sostenuto (*Atti e Memorie della Soc. dalmata di storia patria*, v. II, 1927, pag. 234) che il territorio dei Mariani (Narentani) era affatto indipendente e un organismo politico del tutto distinto dal regno di Croazia. Nel concludere il lavoro l'a. avverte che, non essendoci nei doc. dalmati altri esempi di *rixari*, le sue conclusioni vanno accolte soltanto come un' ipotesi. Tale mancanza, osserviamo noi, dipende essenzialmente dal fatto che i duelli giudiziari e le ordalie non rientravano che, come eccezioni, nella prassi procedurale delle curie dalmate, rifuggenti da ogni istituto barbarico. Tuttavia, quando, per le mutate condizioni politiche, furono possibili la venuta e i passaggi di cavalieri nordici, esempi di questa parola ricorrono anche in documenti dalmati. Eccone un esempio, inedito, tolto da un documento di Zara: «[1368, 19 nov.] Strenuus milix dominus Fucaldus de Arsiatho, dominus de Ferreres ac cambellarius domini regis Franchorum ex una parte, et vir nobilis ser Nicholoxius Barbanayra condan ser Petri de Janua ex altera parte, ad infrascripta pacta et conventiones... pervenerunt. Et primo quod cum dictus ser Nicholoxius precibus... prenominati domini Foucaldi ac ecciam domini Roberti militis Crech de Colonia et domini Johannis militis Burcerii de Englitera filii olim domini Johannis militis, de suo bono velle contentavit et ei placuit et supradictis dominis promixit eis actendere usque in Purcia de eo quod ipsi domini milites tenentur ac dare debent dicto ser Nicoloxio vigore quorundam instrumentorum factorum in Pera de partibus Romanie scriptorum manu Bartolomei Villanucii notari publici et unius pudixie sive scripte de manu facte in Choranto de Romania bassa ut dixerunt sub certo iuramento; et versa vice dictus dominus Foucaldus promixerit ac iuraverit sub certo iuramento quod cum ipse aplicuerit Pursiam vel fuerit in Coronio aut Meluinge aut Quinisberg dare et solvere ipsi ser Nicoloxio illam quantitatem pecunie contentam in dictis instrumentis et apodixia sive scripta de manu, que quantitas pecunie est ducatorum noningentorum et quadraginta quatuor auri, infra decem dies cum pervenerit ad ipsa loca et antequam ipse dominus Foucaldus vadat ad *prelium seu rexam*. Et nunc » (Archivio di Stato, Sez. Notarile. Atti del not. Petrus Perenzanus de Lemicetis de Padua, Istrumenti, alla data predetta).

* L. KATIĆ, *Ubikacija crkava sv. Mojsija i sv. Stjepana u Solinu* (L'ubicazione delle chiese di S. Mosè e S. Stefano a Salona), pp. 69-78. — In prosecuzione dei suoi studi sulla topografia medioevale dell'agro spalatino, e valendosi particolarmente dell'atto di coscrizione e delimitazione dei beni della chiesa di Spalato, fatto nel 1397 (FARLATI, *Illyricum sacrum*, t. III, pp. 338-347), l'a. stabilisce che la chiesa di S. Mosè era vicina ai molini di Santo Stefano de Pinis, sul fiume ladro, in vicinanza della attuale «Šuplja crkva». S. Stefano poi, sarebbe stata attigua a Santa Maria di Salona, la chiesa dotata da Elena regina di Croazia, dove avrebbero avuto sepoltura molti re e regine, tra i quali Cressimiro. Questo Cressimiro però non può essere il Cressimiro IV, penultimo re di Croazia, giacchè ci pare di aver dimostrato che fu imprigionato da Amico di Giovinazzo (cfr. *Archivio storico per la Dalmazia*, fasc. 65 [agosto 1931], pag. 242, n. 3).

* P. KOLENDIĆ, *Galluccijev govor u čast Zlatariću* (L'orazione del Gallucci in onore dello Zlatarich), pp. 101-106. — È ristampata l'orazione che Gianpaolo Gallucci da Salò tenne il 13 settembre 1579 in lode del raguseo Domenico Zlatarich, eletto rettore degli artisti (*philosophiae medicinaeque studiosi*) nella Università di Padova. Di tale